



**COMUNE DI PERFUGAS  
PROVINCIA DI SASSARI**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**NUMERO 17 DEL 30-05-2012**

**OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.) Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012**

**L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 18:00, nella sala consiliare del Comune.**

Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti e notificati sin dal tempo utili ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Ordinaria di Prima ed in seduta Pubblica,, con l'intervento dei Sigg. Consiglieri:

SATTA MARIO	P
MARRAS GERMANO	P
SERAFINO ALESSANDRO	P
SEU GIAN CARLO	P
SERRA PAOLINO	P
DEPERU GUSTAVO	P
SANNA ANDREA	P
DETTORI ROBERTO	P
PALA ANTONIO	P
DECANDIA DOMENICO	A
PIRODDA NICOLA	P
BUIARONI GLORIA	A
MADAU ANDREA LUCIO	P

**Assegnati : 13**

**Presenti 11**

**In Carica :13**

**Assenti 2**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Partecipa alla seduta con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) il Segretario Comunale DOTT.SSA SPISSU PAOLA RITA SANTINA.

Assume la presidenza il DOTT. MARIO SATTA nella sua qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta per aver constatato la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## Il Presidente

Espone che per l'IMU sperimentale si propone l'aliquota dello 0,40% per la 1° abitazione e dello 0,76% per gli altri immobili. Spiega che, inoltre, sono state previste le agevolazioni per anziani e disabili ricoverati e per gli emigrati all'estero, i quali usufruiscono dell'aliquota agevolata per la prima casa.

Apertasi la discussione, il cons. Pirodda evidenzia che a suo avviso bisognerebbe ridurre l'aliquota allo 0,20% per la prima casa ed aumentare le detrazioni di altri 100 euro.

Il cons. Madau consiglia di rinviare tutto a settembre, compreso il Regolamento, dove si possono prevedere agevolazioni diverse. Ritiene che siccome lo Stato corrisponderà per il 2012 la quota di trasferimenti in base all'ICI 1° casa, si doveva dare un segno alla popolazione, prevedendo il più possibile delle aliquote agevolate.

Il cons. Marras sottolinea che dalle proiezioni fatte sul gettito IMU il Comune non ci sta guadagnando, nel senso che le previsioni di entrata assicurano un certo equilibrio del Bilancio; poi bisognerà vedere se si realizzano. Intanto lo Stato può rivedere le aliquote;

il cons. Madau sollecita in rinvio a settembre;

il cons. Deperu riguardo ad aliquote più basse deliberate da altri Comuni, spiega che Perfugas è sicuramente più grande e deve assicurare i servizi già avviati e garantirne la continuità;

il cons. Marras evidenzia che lo Stato verificherà il gettito al 1° acconto e potrà disporre di conseguenza un aumento di aliquote.

Il Presidente ritiene che la previsione di un' aliquota allo 0,40 sia la via di mezzo fra i Comuni che hanno previsto un'aliquota più bassa e fra quelli che hanno previsto un'aliquota più alta.

Il cons. Madau insiste per il rinvio a settembre e sottolinea che il Regolamento non è stato discusso; inoltre, come agevolazioni si poteva prevedere quella per le abitazioni date in uso gratuito ai figli.

Il cons. Marras evidenzia che quella era una agevolazione prevista per l'ICI e che adesso con l' IMU non può essere più prevista.

Il cons. Serafino evidenzia che per quanto attiene le commissioni previste dall'art. 18 dello Statuto, queste sono facoltative;

Il Presidente evidenzia che l'Amministrazione può nominarle per lo studio dei regolamenti; che non c'è nessun problema in tal senso. Inoltre evidenzia che per gli immobili strumentali rurali Perfugas, essendo un comune Montano, gode dell'esenzione.

Esaurita la discussione, pone a votazione la proposta di deliberazione così come formulata;

Il cons. Madau esce dall'aula;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

**Visto** il comma 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8** - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)**

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**  
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad **abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante**

**abituamente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*

**EVIDENZIATO** che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Presenti e votanti n. 10 consiglieri

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 1 (Pirodda) espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :

	<b>Aliquota</b>	<b>Riferimento normativo D.I. 201/2011</b>
Aliquota di base	0,76 %	Art. 13, c.6
Abitazione principale e pertinenze (C2/C6/C7)	0,40 %	Art. 13, c.7
Immobili assegnati IACP	0,40 % + detrazione AP	Art. 13, c.10
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono residenza in Istituti di ricovero o sanitari	0,40 %	Art. 13, c.10
Cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato	0,40	Art.13,c.10

- 3) di prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione abitazione principale e relative pertinenze:
  - una **detrazione** fino a concorrenza del suo ammontare, di **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - la **detrazione** di cui al punto precedente è **maggiorata di euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.
- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 5) Dare atto, inoltre, che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani sono esenti a seguito di conversione del DL 16/2012, e che questo ente risulta inserito nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

*Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*

Con voti favorevoli n. 10 espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Il presente provvedimento viene dichiarato urgente e, come tale, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n, 267

## **P A R E R I**

di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 23-05-2012

Il Responsabile del servizio  
F.to RAG. PIGA NICOLINA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 23-05-2012

Il Responsabile del servizio  
F.to RAG. PIGA NICOLINA

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 06-06-2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 21-06-2012 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U)

#### **Il Presidente**

F.to (DOTT. SATTA MARIO)

#### **Il Segretario Comunale**

F.to (DOTT.SSA SPISSU PAOLA RITA  
SANTINA)

Il Segretario Comunale  
F.toDOTT.SSA SPISSU  
PAOLA RITA SANTINA

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Immediatamente Esecutiva (art. 134 c.4 .T.U. EE.LL.)

Il Segretario Comunale  
F.toDOTT.SSA SPISSU  
PAOLA RITA SANTINA

Perfugas, Li 30-05-2012

---

---

Copia Conforme all'Originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA SPISSU PAOLA  
RITA SANTINA

---